



**TRIBUNALE DI COSENZA**

**SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvana D.Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] /2023 RGAL

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall' avv.LA CAVA VINCENZO

ricorrente

**E**

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalle dott.sse ZANFINI e CIANFLONE

Convenuta

**Oggetto:** [REDACTED]

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art.414 cpc e contestuale richiesta di provvedimento ex art.700 cpc parte ricorrente esponeva:

- di essere docente nella scuola secondaria di secondo grado, titolare presso ITA di Corigliano, in assegnazione provvisoria presso l'ITI Monaco di Cosenza,
- di aver presentato domanda di mobilità 2023/2024 allegando verbale di invalidità della di lei madre e chiedendo di far valere il diritto di precedenza
- che con nota del 18.4.2023 l'amministrazione non ha convalidato detta domanda precludendole la possibilità di partecipare alla mobilità sul presupposto che risultava soggetta al vincolo di cui all'art.2 CCNI e che non sussistevano i presupposti di cui all'art.13 CCNI poiché la condizione di handicap della madre non era definitiva.

Deduceva la illegittimità del comportamento del MIUR e concludeva chiedendo" 1) Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità provinciale docenti 2023/2024 e seguenti finalizzata ad ottenere il trasferimento provinciale, previa disapplicazione della nota mail del 18.4.023 con la quale è stato disposto il rigetto della domanda di mobilità poiché in contrasto con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI n. 36 del 1.3.023 all'art 4 c. 18 attuativa del CCN 022/025 nonché con la l.114/2014 e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive l'imposizione del vincolo di permanenza per 3 anni presso la sede di titolarità ottenuta nell'a.s. 022/023 poiché il verbale attestante l'invalidità della di lei madre è soggetto a rivedibilità;

2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle

Le spese di lite , comprensive di quelle della fase cautelare , seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara il diritto della ricorrente a partecipare la ricorrente alla procedura di mobilità 2023/2024 con il diritto di precedenza vantato.

Pone a carico del Ministero convenuto le spese di lite che liquida   


Cosenza, 22 gennaio 2024

Il giudice

Dott.ssa Silvana D.Ferrentino